



39


Tribunale per i Minorenni di Palermo


Ordine degli Avvocati di PALERMO


Procura della Repubblica per i Minorenni di Palermo


Camera Penale di PALERMO
 Girolamo Bellavista

PROT. N° 1943 del 4/12/2017 **PROTOCOLLO D'INTESA**

Per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari dei difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato nonché dei difensori di ufficio.

^^^^^^


Il Presidente del Tribunale per i Minorenni, Il Procuratore della Repubblica per i Minorenni, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Presidente della Camera Penale, il Dirigente Amministrativo del Tribunale per i Minorenni,

premesse che

- l'art. 83 T.U. Spese di giustizia, così come modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208, prevede l'immediata liquidazione dei compensi degli Avvocati e degli ausiliari al termine di ciascuna fase processuale;
- che tale norma, in ragione dell'espreso rinvio dell'art. 118 T.U. 115/2002, si applica anche ai difensori di Ufficio;
- tenuto conto dei parametri di liquidazione dei compensi per la professione forense previsti dal D.M. n. 55 del 10.3.2014, nonché delle riduzioni previste dalla normativa;

il Presidente del Tribunale per i Minorenni sentiti i magistrati addetti al predetto Tribunale, il Procuratore della Repubblica per i Minorenni sentiti i magistrati addetti al proprio Ufficio, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati sentiti gli iscritti all'Ordine, ritengono necessario, al fine di dare attuazione alla norma, semplificare la liquidazione delle competenze maturate dal difensore, forfettizzandole per categorie di procedimenti, con il vantaggio per il Giudice di evitare l'impegnativa attività di calcolo dell'importo da liquidare e di assicurare per il difensore pagamenti più celeri.

Si conviene di stabilire dei parametri di liquidazione particolari per i procedimenti definiti con perdono giudiziale e con irrilevanza del fatto, stante la minore gravità del reato e la presumibile definizione degli stessi in tempi rapidi.



CONDIZIONI DI APPLICABILITA' DELL'ACCORDO


- 1) Il difensore si impegna ad indicare nell'istanza di liquidazione le attività svolte in relazione alla fase per la quale chiede la liquidazione ed allegare i documenti a sostegno delle eventuali spese sostenute;
- 2) Il difensore si impegna a presentare l'istanza prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta;
- 3) nel caso di prestazione di attività in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il difensore si impegna ad allegare alla richiesta anche copia del relativo decreto di ammissione.

Premesso quanto sopra, con il presente atto si conviene quanto segue:

- E' concordata tra il Tribunale per i Minorenni di Palermo, la Procura della Repubblica Minorenni ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, l'adozione di una tariffazione standard per le liquidazioni dell'attività svolta dai difensori di imputati minorenni ammessi al patrocinio a spese dello Stato o dai difensori di ufficio del minore ai sensi dell'art. 118 T.U. n. 115/2002;
- A tal fine i difensori che vorranno aderire dovranno formulare l'istanza di liquidazione al termine della discussione, chiedendo espressamente l'applicazione del presente protocollo;
- Il giudice procedente, nel caso di adesione alla tariffazione standard prevista dal protocollo, provvederà alla liquidazione immediatamente, ferma restando, comunque, la possibilità, per il difensore, ogni qualvolta non intenda aderire al protocollo, di presentare apposita richiesta di liquidazione.

La liquidazione immediata disposta e letta in udienza, alla presenza del difensore, farà venire meno, per la cancelleria, l'obbligo della notifica dell'atto al medesimo professionista, anche nella qualità di domiciliatario ed al Pubblico Ministero, il quale rinunzierà contestualmente all'impugnazione;

- Alla tariffa standard , come sopra concordata, dovrà essere aggiunta, ai sensi dell'art. 2 co. 2° D.M. 55/2014, la somma, per rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
- Qualora il difensore assista più soggetti, aventi la stessa posizione processuale, viene applicato un compenso unico aumentato del 20% , fino ad un massimo di n.10 soggetti e del 5% per ogni soggetto oltre i primi 10 fino ad un massimo di 20, così come previsto dall'art. 12 co. 2 D.M. 55/2014.

 2

- L'istanza di liquidazione in forma cartacea sarà depositata dal difensore in udienza al momento della definizione del procedimento ed entro i due giorni successivi sarà onere del medesimo difensore inviare la predetta istanza tramite la piattaforma telematica Siamm;
- L'istanza di liquidazione relativa alla fase del riesame verrà depositata presso la cancelleria del Giudice che procede, corredando la stessa con la copia del verbale di udienza, dell'ordinanza e del decreto di ammissione al patrocinio;

L'adesione al presente protocollo comporterà da parte del difensore esplicita rinuncia ai termini per l'impugnazione del decreto di liquidazione.

TABELLA DI RIFERIMENTO PER LE LIQUIDAZIONI

N. 1 - GIP

ATTIVITA' di STUDIO e INDAGINE (*)	€ 200,00
INTERROGATORIO DELEGATO P.M.	€ 200,00
INTERROGATORIO GIP	€ 200,00
INCIDENTE PROBATORIO	€ 300,00
UDIENZA CONVALIDA	€ 200,00
UDIENZA OPPOSIZIONE ARCHIVIAZIONE	€ 200,00
UDIENZA EX ART.27 DPR 448/88 (anche con più udienze)	€ 150,00

(*) che può sommarsi - una sola volta - alle eventuali altre voci indicate nella tabella che precede.

M





N. 2 - GUP**DEFINITO CON SENTENZE DI IRRILEVANZA O PERDONO GIUDIZIALE :**

FASE STUDIO	€ 200,00
FASE ISTRUTTORIA	€ 200,00
FASE DECISIONALE	€ 300,00

N. 3 - GUP**DEFINITO CON ALTRE SENTENZE :**

FASE STUDIO	€ 270,00
FASE ISTRUTTORIA	€ 330,00
FASE DECISIONALE	€ 450,00

N. 4 - GUP**DEFINITO CON DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO (ANCHE IN CASO DI PIÙ UDIENZE) :**

FASE STUDIO	€ 270,00
FASE ISTRUTTORIA	€ 330,00
FASE DECISIONALE	€ 200,00

N. 5 - TRIBUNALE DIBATTIMENTO COLLEGIALE

FASE STUDIO	€ 150,00
FASE ISTRUTTORIA	
senza testi e senza esame imputato	€ 200,00
solo con esame imputato	€ 250,00
con escussione di uno o più testi (anche nel caso di esame imputato)	€ 450,00
FASE DECISIONALE	€ 450,00

N. 6 - TRIBUNALE del RIESAME

RIESAME/ APPELLO MISURE CAUTELARI	€ 450,00
RIESAME/ APPELLO MISURE CAUTELARI (per reati ex art. 407 co.2 lett. a c.p.p.)	€ 750,00

- AUMENTO DI € 120,00 SE L'IMPUTATO E' SOTTOPOSTO ALLA MISURA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE O DEL COLLOCAMENTO IN COMUNITA'.

N. 7 - TRIBUNALE E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA (complessiva di tutte le fasi)

DAVANTI MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA	€ 250,00
DAVANTI TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	€ 350,00
per ogni ulteriore udienza oltre la prima (ad eccezione di quelle di mero rinvio).	€ 100,00

VARIABILI :

- Fase GUP e Fase del DIBATTIMENTO COLLEGIALE:

1. Per i procedimenti aventi ad oggetto i reati previsti dall'art. 407 co.2 lett. a c.p.p. è previsto un aumento pari al 20%.
2. Aumento di € 120,00 se l'imputato è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere o del collocamento in comunità.
3. Aumento di € 100,00 per ogni ulteriore udienza oltre la terza (ad eccezione di quelle di mero rinvio, precisando che con tale termine si intendono quelle per le quali non vi è attività processuale).

PALERMO, 4 DICEMBRE 2017


Il Presidente del Tribunale per i Minorenni

Dott. Francesco Micela




Il Procuratore della Repubblica per i Minorenni

Dott.ssa Maria Vittoria Randazzo




Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati

Avv. Francesco Greco



Il Presidente della Camera Penale

Avv. Dario Gallo (delegato)



Il Dirigente Amministrativo del
Tribunale per i Minorenni

Dott. Eugenio Mirabelli

